

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2157);	
LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2118)	407
PRESIDENTE	407, 410
GUALANDI	409
FERRARI MARTE	410
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	409
VIETTI	410

La seduta comincia alle 10,30.

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2157); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini, Babbini, Rubbi Emilio e Preti: Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri: « Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ».

Nella mia qualità di relatore, riferisco sui provvedimenti all'ordine del giorno che modificano ed integrano la legge 13 agosto 1980, n. 466 e relativa ad una elargizione a favore delle vittime di attentati terroristici e dei caduti

tra gli agenti dell'ordine per ragioni attinenti all'espletamento del loro dovere.

Desidero ricordare che la materia in oggetto è stata regolamentata sin dal lontano 1921, ma sempre in maniera spesso marginale e contraddittoria. In fasi successive, dunque, è stata aumentata la misura della elargizione prevista a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e militari deceduti per cause inerenti al servizio e, conseguentemente, definiti vittime del dovere.

Nel 1968, con un provvedimento pubblicato nel mese di marzo, l'elargizione fu fissata a 2 milioni, elevata nell'ottobre del 1973 a 10 milioni e successivamente aumentata, nel dicembre del 1975, a 50 milioni. Con la legge 13 agosto 1980, n. 466, detta elargizione fu infine fissata in 100 milioni con decorrenza 1° gennaio 1973.

Il disegno di legge in esame si prefigge di meglio precisare i titolari della suddetta elargizione, così come opportunamente specificato all'articolo 1 che, con una formulazione più estensiva, fa riferimento non solo ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri e agli apolidi i quali, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscono una invalidità permanente o che perdano la vita. Detto articolo assorbe, in sostanza, il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2118.

Con l'articolo 2 del disegno di legge l'elargizione in oggetto viene corrisposta al coniuge superstite e figli se a carico, ai figli in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione, ai genitori, ai fratelli e sorelle se conviventi a carico.

L'articolo 3 stabilisce per i suddetti benefici una retrodatazione al 1° gennaio 1969 con ciò apportando una modifica importante alla legge n. 466 nella quale non si teneva conto del fatto che gli atti di terrorismo in Italia hanno avuto, se non il loro inizio, senz'altro il proprio apice a partire dall'anno 1969. Per la strage di piazza Fontana, ad esempio,

i familiari delle vittime non usufruivano di questa elargizione. Va rilevato, però, che la fissazione di questa data, cioè del 1° gennaio 1969, fa sì che si determinino situazioni abbastanza singolari o, comunque, di sperequazione. È noto, infatti, il caso di quel brigadiere di pubblica sicurezza che nel settembre del 1967, a Bolzano, ha portato via da un vagone ferroviario una carica di tritolo, restando vittima del suo gesto. Si pone, dunque, il problema di far retroagire ulteriormente le provvidenze della legge n. 466 per gli appartenenti alle forze dell'ordine e le loro famiglie. Per le suddette categorie il Governo propone, con apposito emendamento, che, ferma restando la data del 1° gennaio 1969 per i civili vittime del terrorismo, per le vittime del dovere - vittime della criminalità comune e comunque di incidenti legati al proprio servizio - si attui la retrodatazione al 1° gennaio 1961, ritenendo che un periodo di venti anni sia sufficientemente lungo o comunque tale da poter assorbire tutte le aspettative psicologiche determinatesi rispetto a queste provvidenze dello Stato.

A questo punto, però, il problema nuovo che si pone è quello del cumulo per analoghe provvidenze stabilite da altre leggi nel passato. C'è da chiedersi, cioè, se sia opportuno seguire il criterio di defalcare puramente e semplicemente dalla somma di 100 milioni, prevista dalla legge n. 466, le somme già percepite o sia opportuno, invece, tener conto, nell'operazione, di tali somme rivalutate al valore attuale della moneta.

Rischiamo infatti di determinare una sperequazione, perché, ad esempio, nel momento in cui si dovessero dare novanta milioni di differenza a coloro che ne hanno percepiti dieci nel 1973 rispetto ai cento che vengono elargiti attualmente, non c'è dubbio che creeremmo una sperequazione inversa a quella precedentemente considerata. È il caso, allora, di prevedere una indicizzazione per i casi di cui trattasi?

Personalmente - è il mio parere come relatore - ritengo che sia quanto mai

giusto il principio della retrodatazione al primo gennaio 1969 per le vittime del terrorismo ed al primo gennaio 1961 per le vittime del dovere. Quest'ultimo periodo di venti anni dovrebbe, a mio avviso, rispondere a tutte le aspettative che possono essersi determinate nel susseguirsi dei provvedimenti cui ho fatto cenno. Chiedo, però, al rappresentante del Governo ed alla Commissione se non sia il caso di introdurre un criterio di rivalutazione nello scomputare le somme pagate a suo tempo; mi rendo conto, per altro, che ciò creerebbe complicazioni in sede di applicazione, ma nulla vieta di stabilire che vengano detratte le somme erogate rivalutate rispetto all'indice ISTAT. In tal modo avremmo anche maggiori probabilità di ottenere il parere favorevole della V Commissione bilancio.

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ritengo che le valutazioni testé fatte dal presidente siano quanto mai pertinenti, anche se la loro applicazione porterà evidentemente un maggior onere per il Governo il quale mi pare, però, si sia sempre preoccupato non tanto degli aspetti puramente economici, quanto di quelli morali.

La perequazione cui fa riferimento il presidente mi pare, pertanto, opportuna come fatto obiettivo, anche nella speranza di porre termine con quest'ultimo provvedimento legislativo ad una situazione che tutte le forze politiche ed il Governo in primo luogo hanno sempre voluto affrontare con molta magnanimità.

Mi chiedo soltanto se sia veramente gestibile il fatto di indicizzare tale perequazione e se questo non crei difficoltà in sede di applicazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUALANDI. A nome del gruppo comunista, non posso far altro che esprimere il mio pieno consenso al provvedimento in oggetto. Debbo ricordare che, tre giorni dopo l'approvazione da parte della legge n. 466, vi fu il terribile atten-

tato alla stazione di Bologna che coinvolse, per la prima volta in una azione terroristica, oltre a cittadini italiani, anche cittadini stranieri. In ogni caso, per non provocare ritardi, il Senato approvò quella legge nello stesso testo varato dalla nostra Commissione con l'impegno, sollecitato dal consiglio comunale di Bologna, dalle diverse forze politiche ed accolto dal Governo in sede di approvazione al Senato, di andare rapidamente ad una modifica che tenesse conto della tremenda realtà che aveva visto una decina di cittadini stranieri rimanere vittime dell'attentato alla stazione di Bologna. A tale proposito mi limito soltanto ad osservare che probabilmente il Parlamento si sarebbe dovuto occupare della materia in tempi più brevi.

Colgo anche l'occasione per raccomandare una maggiore rapidità da parte del Ministero nel corrispondere le elargizioni di cui alla citata legge n. 466. In proposito, infatti, sono state sollevate nei mesi passati diverse critiche sia da parte dello stesso consiglio comunale di Bologna sia sulla stampa, con conseguente situazione di malcontento fra i familiari delle vittime. Tale raccomandazione vale ancor più se si considera che adesso lo ambito di applicazione della legge viene esteso anche ai cittadini stranieri verso i quali sarà bene dimostrare la massima sensibilità.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, vorrei osservare che la data del primo gennaio 1969 dalla quale far decorrere i benefici per le vittime del terrorismo mi sembra assai più congrua di quella - 1° gennaio 1973 - contenuta nella legge n. 466, non solo perché permette di comprendere le vittime di piazza Fontana, ma anche perché rappresenta lo inizio di un certo periodo nel nostro paese.

Per quanto, invece, concerne i venti anni ai quali far risalire i benefici per le vittime del dovere, debbo sottolineare che, da parte nostra, non può esserci che pieno accordo, anche se è evidente che, più si va indietro nel tempo, e

più si rischiano contenziosi. Devo dire che concordo con l'onorevole sottosegretario sulla difficoltà di valutare in termini monetari il problema, cioè di indicizzarlo. Infatti, il provvedimento del Governo che è oggi al nostro esame ha indubbiamente creato delle attese, per cui diventa difficile adesso stabilire per queste elargizioni una sorta di scala mobile alla rovescia. Il valore reale della lira, infatti, va rapportato alla misura attualmente vigente.

PRESIDENTE. Ma i 10 milioni, in termini di potere d'acquisto, corrispondono, oggi, a 30 o 40; se a questi ne aggiungiamo altri 90, arriviamo a 120 o 130, ad una somma, cioè, maggiore dell'elargizione dei 100 milioni previsti con il provvedimento in esame!

GUALANDI. È difficile andare ad una specie di scala mobile alla rovescia! Qualche sperequazione finirà col crearsi inevitabilmente.

Pur con le osservazioni espresse, il gruppo comunista è favorevole al provvedimento anche se a seguito delle modifiche apportate dal Governo con la retrodatazione al 1° gennaio 1961 quale decorrenza dei benefici per gli appartenenti alle forze dell'ordine ed alle loro famiglie, sarà necessario accertare la copertura finanziaria derivante dal maggior onere.

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista esprime il proprio consenso nei confronti di questo provvedimento che prevede una speciale elargizione per le vittime del dovere e per altre benemerite categorie di cittadini. Si associa, altresì, alle perplessità da altri espresse circa la opportunità di prevedere una rivalutazione delle indennità già percepite, dal momento che le conseguenti difficoltà tecniche di formulazione finirebbero col ritardare l'approvazione del disegno di legge.

VIETTI. Il gruppo democratico cristiano esprime il proprio consenso a que-

sto provvedimento che estende i benefici della legge n. 466 ai privati cittadini italiani, a quelli stranieri, nonché agli apolidi. Considera, altresì, giusto retrodatare le possibilità d'intervento al 1° gennaio 1969 per i superstiti delle vittime degli attentati terroristici e al 1° gennaio 1961 per gli appartenenti alle forze dell'ordine e le loro famiglie.

Il problema dell'indicizzazione dovrebbe essere opportunamente approfondito perché se dovesse essere di ostacolo ad un intervento tempestivo meglio sarebbe accantonarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Quale relatore non ho nulla da aggiungere alle considerazioni già espresse, se non informare la Commissione che la retrodatazione al 1° gennaio 1969 consente di prendere in considerazione altri 178 casi di persone vittime del terrorismo e 109 casi di persone, civili e militari, ferite in attestati terroristici; la retrodatazione al 1° gennaio 1961, per gli appartenenti alle forze dell'ordine, include tra i beneficiari dell'elargizione i familiari di 48 militari vittime del dovere. La estensione del beneficio ai casi suddetti comporterebbe un aumento finanziario, da 8 a 12 miliardi e 80 milioni circa, che può essere facilmente coperto.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 aggiungere i seguenti commi:

« Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge ».

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1981

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« All'onere di 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con legge 13 agosto 1980, n. 466 ».

Comportando variazioni di carattere finanziario, propongo di trasmettere i suddetti emendamenti alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO